



## **Decreto n° 095 / Pres.**

**Trieste, 3 giugno 2021**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

L.R. 42/1996 ART. 6 COMMA 5. APPROVAZIONE VARIANTE 7 AL PROGETTO DI PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 03/06/2021

**Siglato da:**

GIANNI CORTIULA

in data 01/06/2021

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Vista** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni;

**Richiamato** in particolare l'articolo 6 della predetta legge regionale 42/1996 per le parti in cui dispone:

- i Comuni possono istituire parchi comunali e intercomunali;
- i Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco intercomunale che costituisce variante al piano regolatore generale comunale;
- il progetto del parco intercomunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette di cui all'articolo 8 della medesima legge regionale 42/1996;

**Atteso che:**

- con proprio decreto del 12 ottobre 1999 n. 0318/Pres., come rettificato con decreto del 9 dicembre 1999 n. 0355/Pres., è stato approvato il progetto del Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Raveo e Villa Santina adottato con delibera consiliare da parte dei singoli Comuni;
- con proprio decreto del 21 febbraio 2002, n. 049/Pres. è stata approvata la variante n. 1 al suddetto progetto di Parco intercomunale riguardante il territorio del Comune di Raveo;
- con proprio decreto del 8 maggio 2007, n. 0123/Pres. è stato approvato il progetto di ampliamento del Parco intercomunale delle Colline Carniche (comprendendo anche il Comune di Lauco), che costituisce variante n. 2 al progetto del Parco medesimo;
- con proprio decreto del 20 novembre 2009, n. 0318/Pres. è stata negata l'approvazione del progetto di variante n. 3 al Parco Intercomunale delle Colline Carniche;
- con proprio decreto del 26 aprile 2011 n. 086/Pres. è stata approvata la variante n. 4 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;
- con proprio decreto del 9 ottobre 2019, n. 0178/Pres. è stata approvata la variante n. 5 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;
- con proprio decreto del 2 aprile 2021, n. 47 è stata approvata la variante n. 6 al progetto di Parco intercomunale delle colline carniche;

**Considerato** che i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo hanno adottato, con le seguenti deliberazioni, la Variante n. 7 al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche:

- deliberazione del Consiglio Comunale di Villa Santina n. 40 del 29 settembre 2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Enemonzo n. 40 del 7 dicembre 2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Lauco n. 45 del 28 novembre 2020;
- deliberazione del Consiglio Comunale di Raveo n. 31 del 28 settembre 2020;

**Visto** che i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo con le seguenti deliberazioni giuntali hanno valutato, in qualità di autorità competente, che la variante non ha effetti significativi sull'ambiente e non va assoggettata a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), in applicazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo):

- deliberazione della Giunta comunale di Villa Santina n. 76 del 21 settembre 2020;
- deliberazione della Giunta comunale di Enemonzo n. 78 del 21 ottobre 2020;
- deliberazione della Giunta comunale di Lauco n. 70 del 26 ottobre 2020;
- deliberazione della Giunta comunale di Raveo n. 50 del 23 settembre 2020;

**Atteso** che la variante n. 7 al Parco intercomunale delle Colline Carniche modifica in modo puntuale, limitatamente ai Comuni di Raveo e Villa Santina, la zonizzazione di PiC e varia la norma di zona RG1Ambiti boscati;

**Atteso** che le deliberazioni comunali sopra menzionate sono pubblicate, rispettivamente, in Amministrazione trasparente sul sito dei Comuni interessati e gli elaborati della variante n. 7 al Parco intercomunale, sul sito web del Comune di Raveo, in applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

**Vista** la nota del Comune di Villa Santina, con cui venivano trasmesse le delibere e gli elaborati costitutivi del progetto di Variante n. 7 ricevuti agli atti il 17 dicembre 2020 e assunti al protocollo AGFOR-GEN-2020-0085862-A;

**Visto** il progetto di variante n. 7 al Parco intercomunale delle Colline Carniche trasmesso e costituito dai seguenti elaborati:

- "Relazione, Elaborati grafici, Norme di attuazione modificate, 2020",
- "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica";

**Atteso** che il Comitato tecnico scientifico per le aree protette riunitosi nella seduta del 24 febbraio 2021, ha sospeso la propria emissione di parere (n. 3/2021) di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 42/1996, richiedendo:

- integrazione della documentazione relativa agli habitat prativi interessati dalla variazione normativa di realizzazione di brevi tratti di accesso meccanizzato;
- stralcio della previsione di esclusione dal parco del tratto di strada non asfaltata eccedente l'ingresso al vivaio, in Comune di Villa Santina;

**Atteso** che con nota del Servizio biodiversità di cui al protocollo AGFOR-GEN-2021-0023241-P veniva richiesto al Comune di perfezionare la trattazione della "Coerenza al PPR FVG", dando conto più esaurientemente nella relazione di piano del rapporto delle previsioni pianificatorie con gli obiettivi di qualità, gli indirizzi, le direttive del PPR FVG approvato con proprio decreto del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres;

**Vista** l'integrazione di cui alla nota assunta al protocollo AGFOR-GEN-2021-0027176-A dd. 12.04.2021 costituita dall'elaborato intitolato: "Modifiche alla Variante a recepimento del parere n.03.2021 del Comitato tecnico scientifico per le aree protette, contenente la relazione di coerenza, e dalle basi informative in formato shp file";

**Vista** l'ulteriore integrazione di cui alla nota assunta al protocollo AGFOR-GEN-2021-0031171-A del 27 aprile 2021 costituita dall'elaborato intitolato: "Elaborati grafici - Integrazioni al Punto di Variante n. 3 - Normativa zona RG1 Tavole habitat Natura 2000 FVG 2017 in zona RG1 e usi edifici esistenti";

**Visto** che il Comitato tecnico scientifico per le aree protette riunitosi nella seduta del 12 maggio 2021 ha reso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 42/1996, parere n. 4/2021, favorevole senza prescrizioni alla Variante 7;

**Visti** i seguenti elaborati e la nota assunta al protocollo AGFOR-GEN-2021- 0037357-A, di data 19 maggio 2021:

- "Variante n. 7 Relazione Elaborati grafici Norme di attuazione modificate, 2021 modificate maggio 2021 (parere CTS 3 e 4)";
- "Integrazioni al Punto di Variante n. 3 \_Normativa zona RG1";
- "Elaborato di coerenza al Piano Paesaggistico Regionale, aprile 2021";

**Atteso** che il progetto di Variante 7 al parco intercomunale è corredato dalle asseverazioni: di non incidenza sulla Rete Natura 2000 ai sensi del decreto legislativo 357/1997, di non significatività ai fini dell'invarianza idraulica, di assenza di trasformazioni che interessano beni demaniali e di compatibilità geologica ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 28/1988 modificati dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 15/1992 e che è stata redatta

una Relazione di coerenza ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale;

**Ritenuto** di allegare le "Integrazioni al Punto di Variante n. 3" all'Elaborato di Variante n. 7;

**Ritenuto** pertanto di approvare la Variante n. 7 al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche in conformità al seguente allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto: "Variante n. 7 del "Parco intercomunale delle colline carniche" contenente relazione, elaborati grafici e norme di attuazione. Modificata con aggiornamento a maggio 2021, a seguito dei pareri n. 3 e 4 del 2021 del CTS" ed "Integrazioni al Punto di Variante n. 3";

**Visto** il proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., col quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modificazioni;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

#### **Decreta**

**1.** È approvata, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 42/1996, in conformità al seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- "Variante n. 7 del "Parco intercomunale delle colline carniche" contenente relazione, elaborati grafici e norme di attuazione. Modificata con aggiornamento a maggio 2021, a seguito dei pareri n. 3 e 4 del 2021 del CTS" ed "Integrazioni al Punto di Variante n. 3".

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -